



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE**

Numero 40 Del 12-10-20

NUM.REG.GEN.300

Oggetto: fondo miglioramento servizi 2020

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il periodo 2020/2022”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, in data 27/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2020, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione provvisorio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2020, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano della Performance 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 12/10/2020, esecutiva, di approvazione dell’ atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata anno 2020,
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 dell’ 13/07/2020, esecutiva, di approvazione del piano del fabbisogno per il triennio 2020/2022;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- la propria determinazione n. 25 – Reg. gen. 607 - del 15/12/2017 relativa alla costituzione di un unico importo consolidato delle risorse decentrate stabili per l’anno 2017, certificato dal revisore, ai sensi dell’art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018, con parere n. 32 del 09/01/2018;
- la propria determinazione n. 229 del 18.12.18 (Reg. gen. N. 630) di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2018;

- le proprie determinazioni n. 64 del 27/11/2019 (Reg. gen. N. 635) con cui veniva approvata successivamente integrata la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 16.12.2019 di approvazione della preintesa CID 2019 ed autorizzazione alla stipula del contratto;

Dato atto che:

- il Comune di Cerreto di Spoleto ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Richiamato

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali

Considerato che in base all'art. 67, commi 1 e 2, del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art. 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;

- l'importo di cui al comma precedente è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);
 - Comma 3. Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
 - a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
 - b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
 - e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
 - f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
 - g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
 - h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
 - i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett.
 - j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
 - k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.
- Richiamato il successivo comma 4 dell'art.67 CCNL 2016/2018, a mente del quale "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997";

Visto:

- l'art Art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:
 - "1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4,

lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”

Dato atto che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente ed ammontano, in previsione, per l'anno 2020 ad € 35.422,00, importo corrispondente alla quota dell' anno 2016,

Dato atto altresì, che ai sensi e per gli effetti dell'art.67 comma 2 CCNL 2016/2018:

- nello stesso anno 2018 il fondo è stato incrementato dell'importo di € 311,00 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (lett. b);

- il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2019 è stato essere incrementato di un ulteriore importo di € 1.248,00 pari ad € 83,20 per le unità di personale (n.16) in servizio alla data del 31/12/2015 (lett. a);

- pertanto l'incremento complessivo della parte stabile ai sensi dell'art.67 comma 2 CCNL 2016/2028 (non soggetto a limitazione: cfr deliberazione delle Sezioni delle

Autonomie della Corte dei Conti n. 19 del 2018), dall'anno 2019 in poi, ammonta ad € 1.559,00 ed è confermato per l'anno 2020;

Viste:

- la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

- la Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali, che in parola, recita “in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”.

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Dato atto che, da ultimo, è intervenuto l'articolo 33, comma 2, DL 34/2019 (a mente del quale “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”);

Rilevato che il decreto attuativo, DM 17/03/2020, ha disposto che “...è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018”;

Tenuto conto della deliberazione della Corte dei Conti sez. reg. Lombardia n.95/2020 secondo la quale “per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo

delle risorse destinate al finanziamento delle PO e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/2/18, comprese le posizioni organizzative"; inoltre la quantificazione del fondo "deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 DLgs 75/2017";

Visto il parere della ragioneria Generale dello Stato prot.179877 del 01/09/2020; Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione delle succitate disposizioni, non adeguare in aumento il fondo, stante l'equiparazione del contingente di personale attualmente in servizio rispetto a quello in organico al 31/12/2018;

Ravvisata la necessità di integrare alcune voci le relative alla parte variabile del fondo, inserendo ulteriori risorse costituite da economie dell'anno precedente, non soggette al limite 2016; nel dettaglio:

- incremento di € 745,00 quali risorse residue non distribuite dell' anno precedente;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

Dato atto che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e correttezza, nonché l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

DETERMINA

- 1) per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) di approvare il fondo risorse decentrate anno 2020 del personale dipendente del Comune di Cerreto di Spoleto, di cui all'allegato schema di costituzione (allegato "A");
- 3) di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate del Comune di Campello sul Clitunno, per l'anno 2020, risulta quantificato complessivamente in € 50.034,00;
- 4) di dare atto che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente ed ammontano, in previsione, per l'anno 2020 ad € 35.422,00, a conferma di quanto stabilito per l' anno 2016;
- 5) di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno ed il cui importo, pari ad € 17.510,00, è stato impegnato nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risulta stanziata;
- 6) di provvedere con il presente atto ad impegnare le restanti somme da destinare per le finalità previste dall'art.68 comma 2 CCNL 2016/2018, pari ad € 17.524,00 al netto dei compensi destinati per legge agli incentivi tecnici (stimati in € 10.000,00) e dei compensi per salario accessorio finanziato da trasferimenti di fondi per le retribuzione del personale del sisma 2016 (stimati in € 5.000,00), mediante imputazione al capitolo di PEG 2020/2022 Cap. n. , Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999 , che offre adeguata disponibilità;
- 7) di dare, altresì, atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi, dottrinali o giurisprudenziali che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;
- 8) di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale;

- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCHIO LUCA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 07-12-20 e vi resterà fino al 22-12-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
